

L'anno 2025 Il giorno 12 del mese di Marzo presso la sede dell'associazione "La Mätrioska" si sono riuniti i membri del Consiglio Direttivo tutti convocati per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Formalizzazione dello Statuto così come già approvato nei precedenti deliberati e ancora non formalizzati, dell'assemblea straordinaria del 20/01/2013 e del 20/12/2020.
- 2) Ammissione nuovi soci Avv. Bernardina Russo, nata a Cava dei Tirreni il 25/03/1977, CF:RSSDNR77C65C361J; Avv. Francesco Dimita, nato a Potenza il 03/05/1968, CF: DMTFNC68E03G942F.
- 3) Riconferma delle cariche sociali negli stessi ruoli.
- 4) Conferma Delega Bancaria al Presidente e al vicepresidente

Fatto l'appello nominale alle ore 17,00 risultano presenti i seguenti soci:

Carla Narni Mancinelli, socio fondatore

Barbara Trelle, socio fondatore

Michele Dentato, socio ordinario

Luigi Narni Mancinelli, socio ordinario

Marco Marra , socio ordinario

Assume il ruolo di presidente la signora Carla Narni Mancinelli, e di segretario la signora Barbara Trelle. Il presidente, rilevata la validità dell'assemblea, passa alla trattazione dell'argomento al primo punto all'ordine del giorno, "Formalizzazione dello Statuto così come già approvato nei precedenti deliberati e ancora non formalizzati, dell'assemblea straordinaria del 20/01/2013 e del 20/12/2020".

Il presidente illustra ai presenti quanto formulato nel punto e si procede alla valutazione, rilettura delle modifiche dello Statuto precedentemente deliberate e non ancora formalizzate. Si procede pertanto alla formalizzazione dello Statuto stesso così come approvato e deliberato all'unanimità dai deliberati assembleari alla luce delle richieste degli enti competenti.

Si delibera all'unanimità.

Si procede alla valutazione della richiesta del secondo punto all'ordine del giorno "Ammissione nuovi soci Avv. Bernardina Russo, nata a Cava dei Tirreni il 25/03/1977, CF:RSSDNR77C65C361J; Avv. Francesco Dimita, nato a Potenza il 03/05/1968, CF: DMTFNC68E03G942F", pervenuta al CD. Si procede all'ammissione della loro qualifica dei soci ordinari.

Si procede alla valutazione del terzo punto all'ordine del giorno "Riconferma delle cariche sociali negli stessi ruoli.". Si dà atto della riconferma delle stesse cariche sociali così come in precedenza alle stesse persone ovvero Presidente Dott.ssa Carla Narni Mancinelli e vice Presidente Avv. Barbara Trelle e Dott. Michele Dentato Economo e si danno per riportate anche le altre cariche.

Si delibera in tal senso.





Si procede alla valutazione e discussione dell'ultimo punto all'ordine del giorno "Conferma Delega Bancaria al Presidente e al vicepresidente".

Si delibera all'unanimità sull'ammissione delle deleghe bancarie.

Non essendoci altro da aggiungere e da discutere, l'assemblea si chiude alle ore 19,00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il presidente

Antonio Bonini Spennella

Il segretario

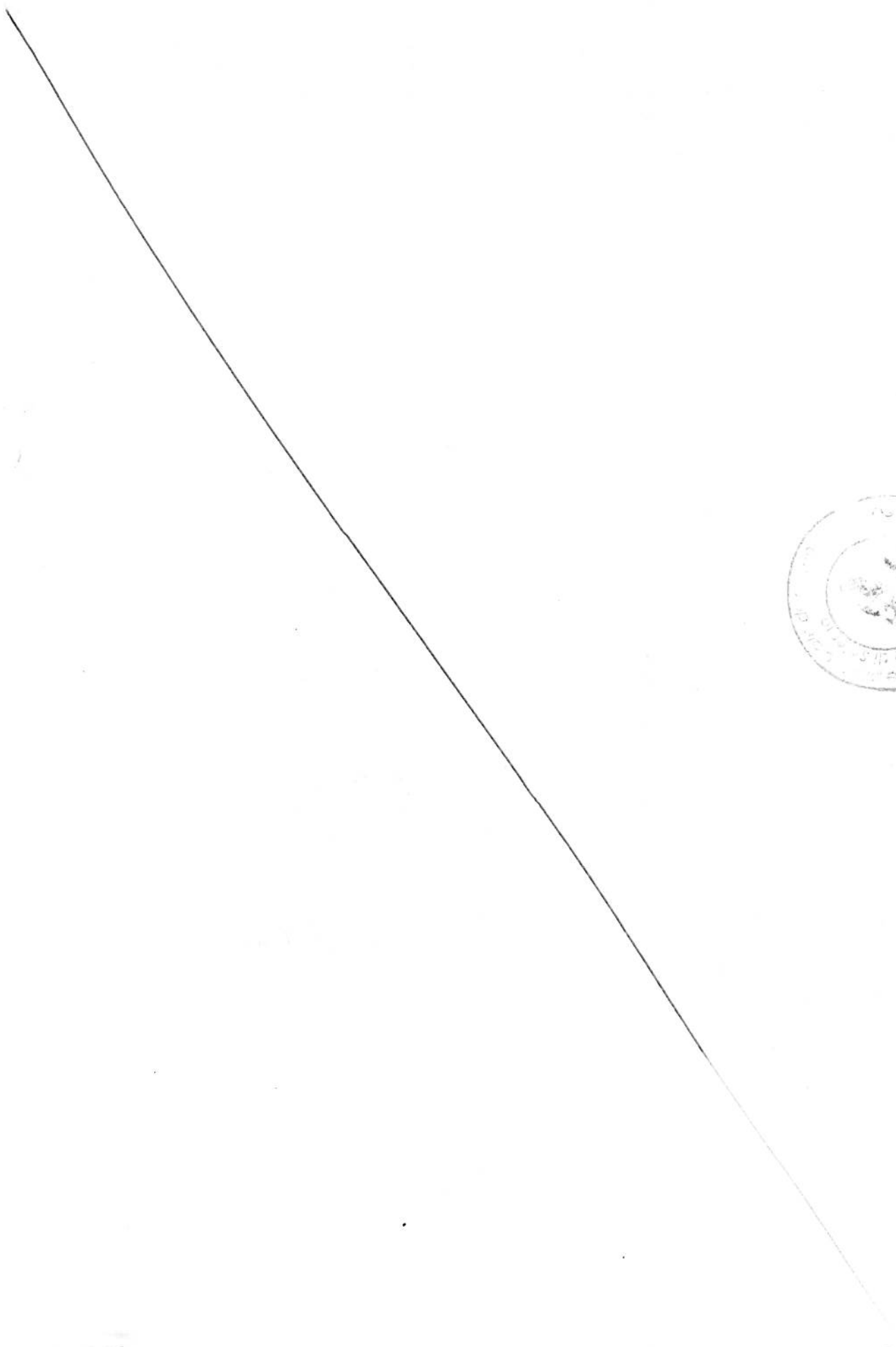
Donato Cella



AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno
Eseguita Registrazione Serie III
Al n. 398 del 07 APR 2025
per l'impono di € 200,00
Salerno, li 07 APR 2025

Firma su delega del Direttore Provinciale

[Signature]



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"La Matrioska"

Articolo 1 Sede – denominazione – durata

È costituita, nel rispetto del codice civile del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'ente del terzo settore denominato "La Matrioska APS", che assume d'ora in poi, la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede in Salerno, Vicolo Santa Sofia n. 2, presso lo studio della dott.ssa Carla Narni Mancinelli. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale possono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di servizi locali dell'Associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'associazione opera sul territorio della Provincia di Salerno, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali. La durata dell'associazione è illimitata. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative.

Articolo 1 bis (utilizzo della denominazione dell'acronimo APS)

1. L'associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza o nelle comunicazioni al pubblico.

2. La cancellazione dell'associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo della denominazione sociale e nei rapporti con i terzi dell'acronimo e delle locuzioni di cui agli artt. 12 e 32 comma 3 del Codice del Terzo Settore.

3. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del Codice del Terzo Settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 1 ter (Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

Articolo 2 Oggetto sociale

L'associazione non persegue fini di lucro.

L'associazione si propone l'analisi e la prevenzione e la tutela delle problematiche dei nuclei familiari e dei minori, consulenza e sostegno per le problematiche sociali, con particolare riguardo ai soggetti vulnerabili e all'età evolutiva, prevenzione del disagio sociale, scolastico e lavorativo in termini anche di progetto di vita e il contrasto alla violenza, ad esempio, bullismo, dipendenze varie etc; e alla violenza di genere in tutte le sue forme e manifestazioni, con consulenza e sostegno per le problematiche sociali con particolare riguardo alla tutela della salute e al diritto alla sicurezza; attività di promozione e di integrazione scolastica e sociale; corsi di formazione rivolti agli operatori del settore socio-sanitario.

Articolo 2 bis Attività istituzionali

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo 2 l'associazione potrà promuovere ogni iniziativa che, solo a titolo esemplificativo, si indica in apertura di centri di ascolto, centri antiviolenza e gestione di sportelli anche in collaborazione con enti locali attività di sensibilizzazione presso scuole o centri sociali; attività di promozione, formazione, sensibilizzazione del territorio.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108 comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986, e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l'associazione potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre organizzare seminari e corsi di formazione, manifestazioni, convegni, pubblicazioni, raccolta fondi.

L'associazione potrà altresì promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o altre associazioni aderenti ad un'unica ed unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipati.

Articolo 2 ter (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale/prevalente una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché la prevenzione e il contrasto alla violenza e alla violenza di genere su donne e minori. Le finalità che si propone l'associazione sono volte al contrasto della violenza e della violenza di genere, al sostegno, alla protezione e all'assistenza legale, psicologica e sociale delle donne vittime di violenza e dei loro figli.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono quelle previste negli artt. 2-3-4 dello statuto.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

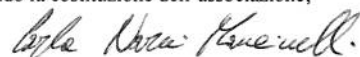
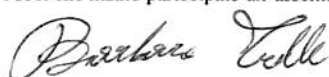
Articolo 3 (Soci)

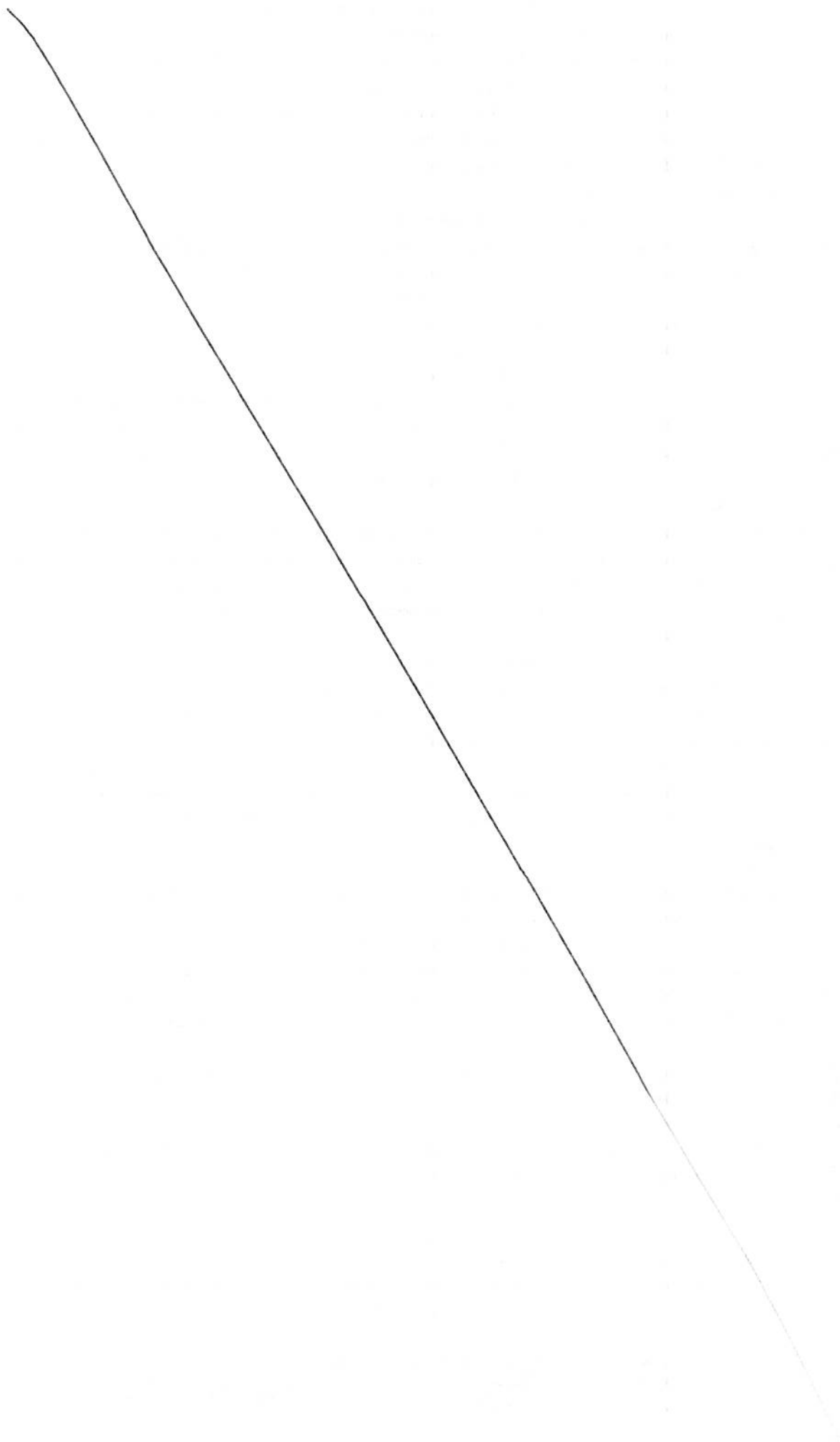
Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità, i cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statuari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione.

L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo art. 5.

I soci si dividono:

- 1) soci fondatori: si considerano i soci che hanno partecipato all'assemblea costitutiva, deliberando la costituzione dell'associazione;





- 2) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;
- 3) soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per la notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.

Articolo 4 (Assunzione della qualifica di socio)

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza; espressa volontà di voler far parte dell'associazione; piena ed incondizionata accettazione del presente Statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie.

Tutte le domande che perverranno al Consiglio Direttivo incomplete e/o senza firma dell'interessato e degli eventuali soci che ne sostengono la richiesta, non verranno prese in considerazione.

Le decisioni del Consiglio Direttivo in materia sono insindacabili.

All'atto dell'assunzione della qualifica di socio, la segreteria dell'associazione provvederà a consegnare un'apposita tessera di adesione all'interessato.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo che provvederà a comunicarlo all'interessato.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Articolo 5 (Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sull'attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni ed alle attività dalla stessa organizzate;
- d) Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'Art. 17 del DLgs. 117 del 2017;
- e) Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- f) Votare in assemblea rappresentati dal legale rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale (nel caso di persone giuridiche) purché iscritti da almeno tre anni nel libro degli associati.

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci hanno il dovere di:

- a) Osservare il presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli all'interno dei locali dell'associazione e a non attuare iniziative che si rilevino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- d) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- e) versare la quota associativa annuale e le altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal consiglio direttivo.

Articolo 6 Perdita della qualifica di socio

I soci possono essere espulsi o radiati dall'associazione per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere attuate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi dell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal consiglio direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'associazione;
- 3) quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione;
- 4) per indegnità deliberata dal Consiglio direttivo;
- 5) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

Il provvedimento di espulsione o di radiazione non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'associazione.

I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri, ove costituito, o in mancanza al Consiglio Direttivo stesso; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione.

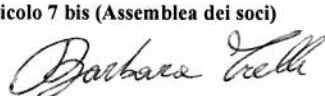
La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente a mezzo apposita comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata dal socio al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell'associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.

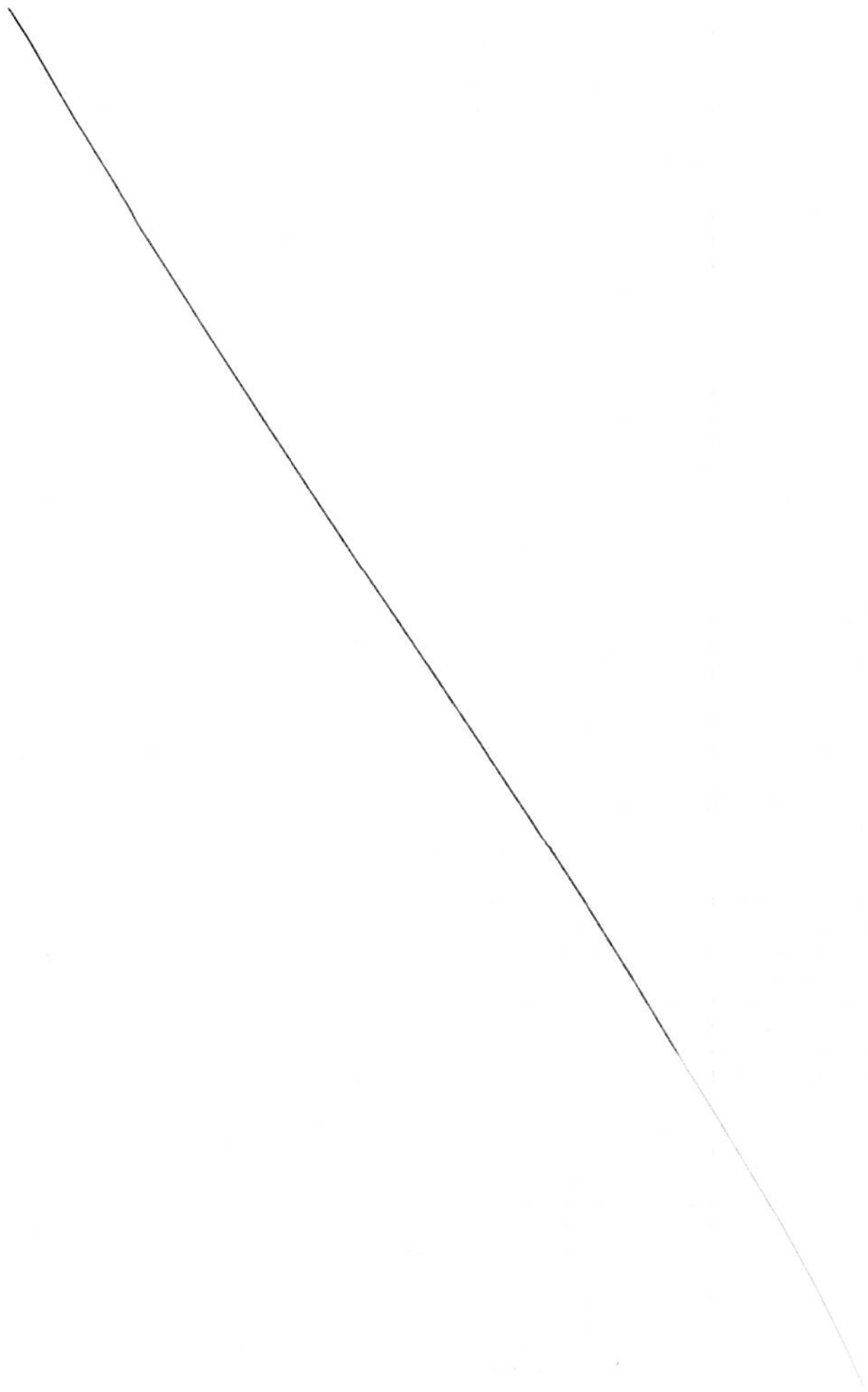
Articolo 7 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; Il Presidente.

Articolo 7 bis (Assemblea dei soci)



L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso l'assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, conservato presso la sede dell'associazione in libera visione a tutti i soci.

Articolo 7 ter (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 7 quater (Assemblea ordinaria)

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea in sede ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, come predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, scelti tra i soci che hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessarie per il rinnovo delle cariche sociali e per l'eventuale sostituzione di membri dimissionari o radiati;
- e) provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e, ove costituiti, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

Articolo 7 quinquies (Assemblea straordinaria)

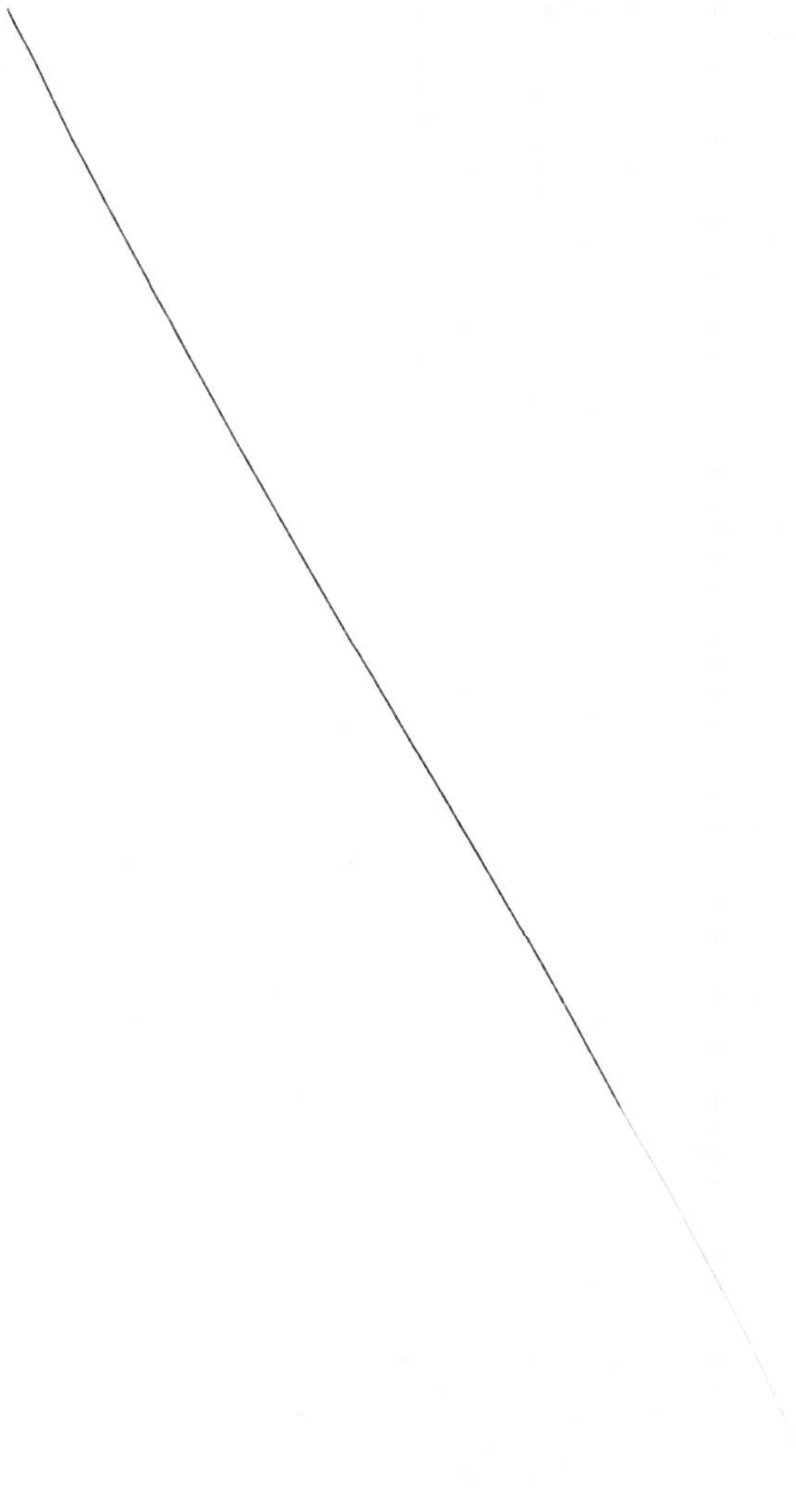
L'assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera le modifiche del presente statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'associazione in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice. La seconda convocazione deve avere luogo a distanza di almeno 30 minuti dopo la prima.

Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto è indispensabile la presenza di almeno 2/3 dei soci ed il voto favorevole dei presenti.





Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, l'assemblea potrà essere nuovamente convocata e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando maggiormente a maggioranza semplice.

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione è indispensabile la presenza di almeno 4/5 dei soci ed il voto favorevole dei 4/5 dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, si osservano le disposizioni contenute nel precedente comma, ma per la validità della delibera occorre sempre il voto favorevole dei 4/5 dei presenti.

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente dell'associazione o, in mancanza, dal Vice Presidente dell'associazione o, in mancanza di questo, dal socio ordinario più anziano presente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario. In assemblea è ammessa delega, salvo che in sede di elezione ed in occasione della delibera di scioglimento dell'ente. Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorchè non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'art. 1.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Articolo 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto. Il Consiglio Direttivo è composto di 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario-economo.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'assemblea dei soci attraverso regolari elezioni, secondo modalità e termini contenute nel presente statuto e nel relativo regolamento di attuazione. I consiglieri eleggono tra loro il Presidente, il Vice presidente, il Segretario-economo a maggioranza assoluta.

Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente, il Vice presidente, il Segretario-economo, sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'associazione dai soci promotori-fondatori e dai soci fondatori. Tutti i membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazioni di bilanci annuali;
- d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'assemblea, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
- f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
- g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
- h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- i) decidere in merito all'apertura di c/c bancari e postali e alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione dell'associazione;
- j) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione dell'associazione;
- k) assumere ogni altra iniziativa che non completa a norma di legge e di statuto ad altri organi dell'associazione.

In particolare, tra gli altri compiti:

- l) amministra l'associazione,
- m) attua le deliberazioni dell'assemblea,
- n) predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- o) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- p) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- q) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- r) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, s,
- s) disciplina l'ammissione degli associati,
- t) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

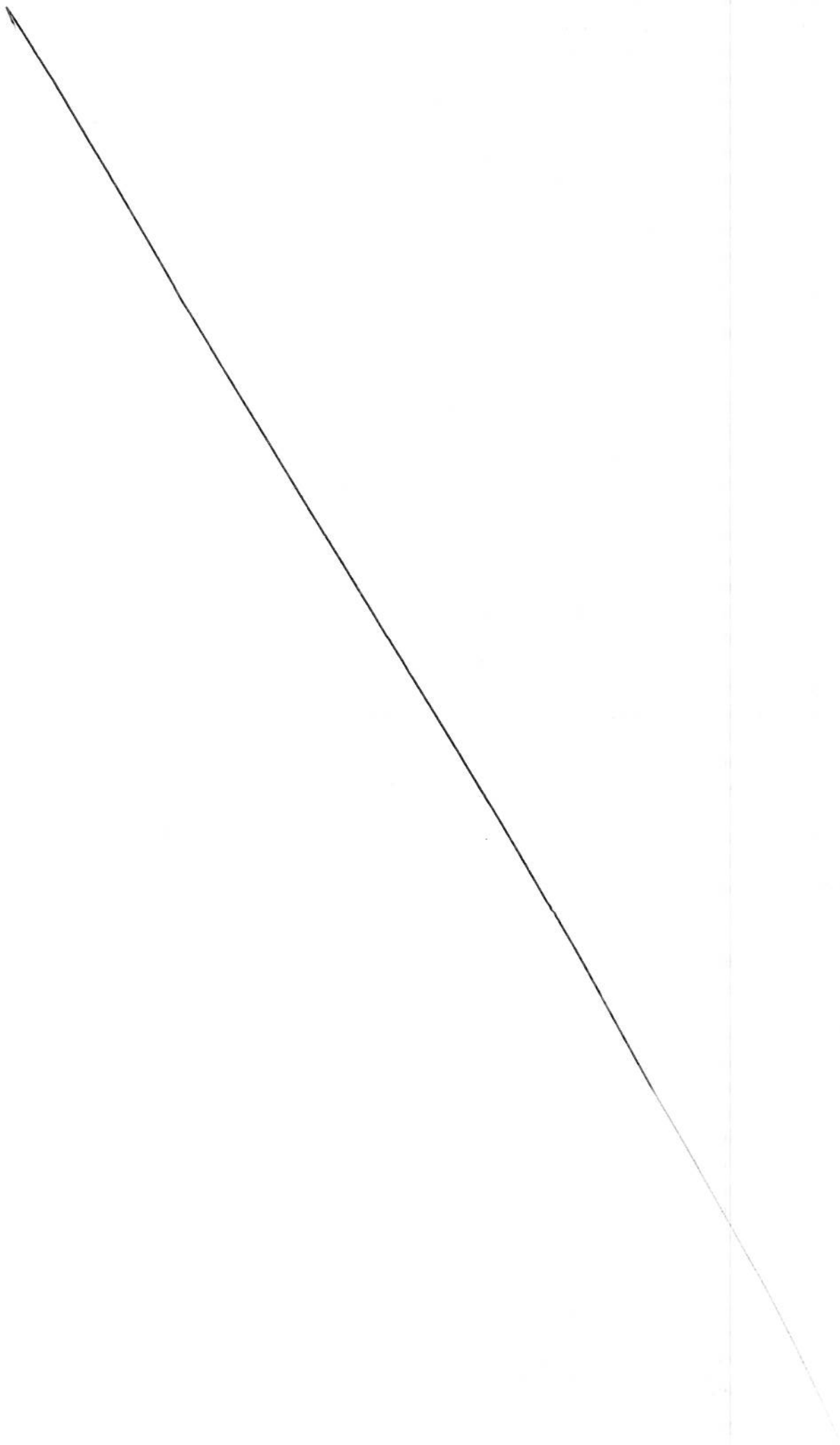
Possono essere eletti consiglieri solo soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno tre consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni. Il consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta da inviare a ciascun consigliere almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca della sede sociale. Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei consiglieri presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l'ora ed il luogo della successiva riunione.

Per adempiere alle formalità di cui sopra, il Presidente può avvalersi della segreteria dell'associazione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal consigliere più anziano presente.

Il consiglio si costituisce validamente con la presenza di almeno 3 (tre) consiglieri e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del presidente.

In seno al consiglio non è ammessa delega.



L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni annue del consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti, ma ove il numero di consiglieri in carica scenda al di sotto di 3 (tre), l'intero consiglio dovrà essere rieletto. Di ogni delibera del consiglio direttivo deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura del Segretario-economo, il Presidente nomina a tale scopo, fra i presenti, un segretario.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Articolo 9 (Presidente dell'associazione)

Il presidente è il rappresentante legale dell'associazione, nonché presidente dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo.

Egli rappresenta l'associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio. Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il presidente esercita i seguenti poteri:

- a) cura l'attuazione delle delibere assembleari e del consiglio direttivo;
- b) assume diritti ed obblighi per conto dell'associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal consiglio direttivo e/o dall'assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;
- c) delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice presidente o ad uno o più consiglieri;
- d) sovrintende e controlla l'operato del Segretario-economo;
- e) stabilisce quali iniziative sia più opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'associazione, sottoponendole poi all'approvazione del consiglio direttivo;
- f) sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del consiglio direttivo;
- g) esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.
- h) Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- i) Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
- j) Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 10 (Vice Presidente dell'associazione)

Il Vicepresidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea di intervento.

Il Vicepresidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione dal Presidente dell'associazione.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vicepresidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Articolo 11 (Segretario-economo)

Il Segretario-economo è scelto dal consiglio direttivo fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario-economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidata dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

Il Segretario-economo provvede a redigere materialmente il bilancio consuntivo e preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendoli poi al consiglio direttivo, insieme ad un'apposita relazione di accompagnamento che, votata dal consiglio, verrà fatta propria dal Presidente.

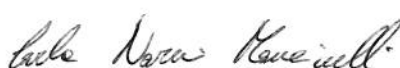
Fermo restando le cause di decadenza dalla carica di consigliere di cui al precedente articolo 10, il Segretario-economo decade dal suo ufficio qualora venga ritenuto non all'altezza del suo incarico dal Consiglio Direttivo.

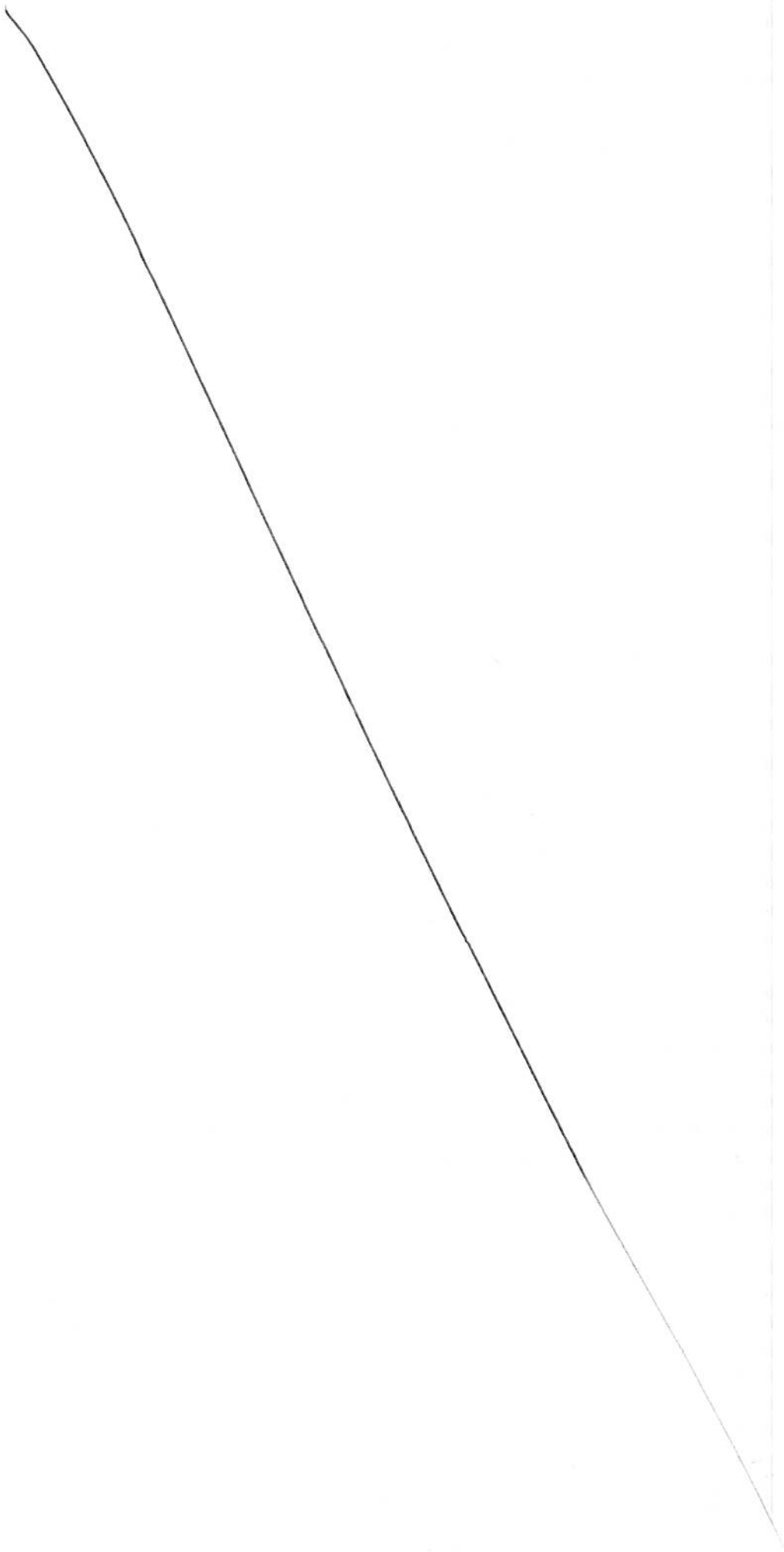
Articolo 12 (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il collegio dei Revisori dei Conti è un organo eventuale dell'associazione che può essere istituito per volontà dell'assemblea dei soci.

Il collegio è un organo composto di 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, che sono nominati dall'assemblea dei soci, fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa; essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti. Nessun componente del collegio può essere anche membro del consiglio direttivo.

Ove sia istituito, il collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa e all'operato del Segretario-economo. Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente, ed alla fine di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale sul libro dei verbali dei revisori, nel quale dovranno annotarsi i risultati del controllo. Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate in corso d'anno.





Articolo 13 (Collegio dei Probiviri)

L'assemblea dei soci può eleggere, se lo riterrà opportuno, un collegio dei Probiviri composto da 3(tre) membri, scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento con la quota associativa. I membri del collegio durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti. Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra gli organi dell'associazione, e fra l'associazione ed i soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito all'interpretazione dello statuto e dei regolamenti. La carica di componente del collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Articolo 14 (Gratuità degli incarichi)

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo

Articolo 15 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Articolo 16 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 17 (Patrimonio dell'associazione)

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- 1) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- 2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- 3) dagli avanzi di gestione;
- 4) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'associazione è stata costituita.

I soci espulsi, radiati o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio dell'associazione.

Le entrate sociali sono costituite:

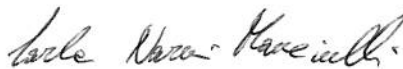
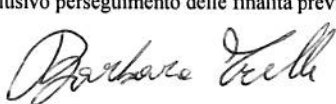
- 1) dalle eventuali quote associative;
- 2) dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi dell'articolo 108, comma 2-bis, del DPR n. 917/1986;
- 3) dai proventi delle iniziative assunte dall'associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;
- 4) da ogni ulteriore entrata derivante all'associazione a qualsiasi legittimo titolo.
- 5) I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
- 6) È d'obbligo reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

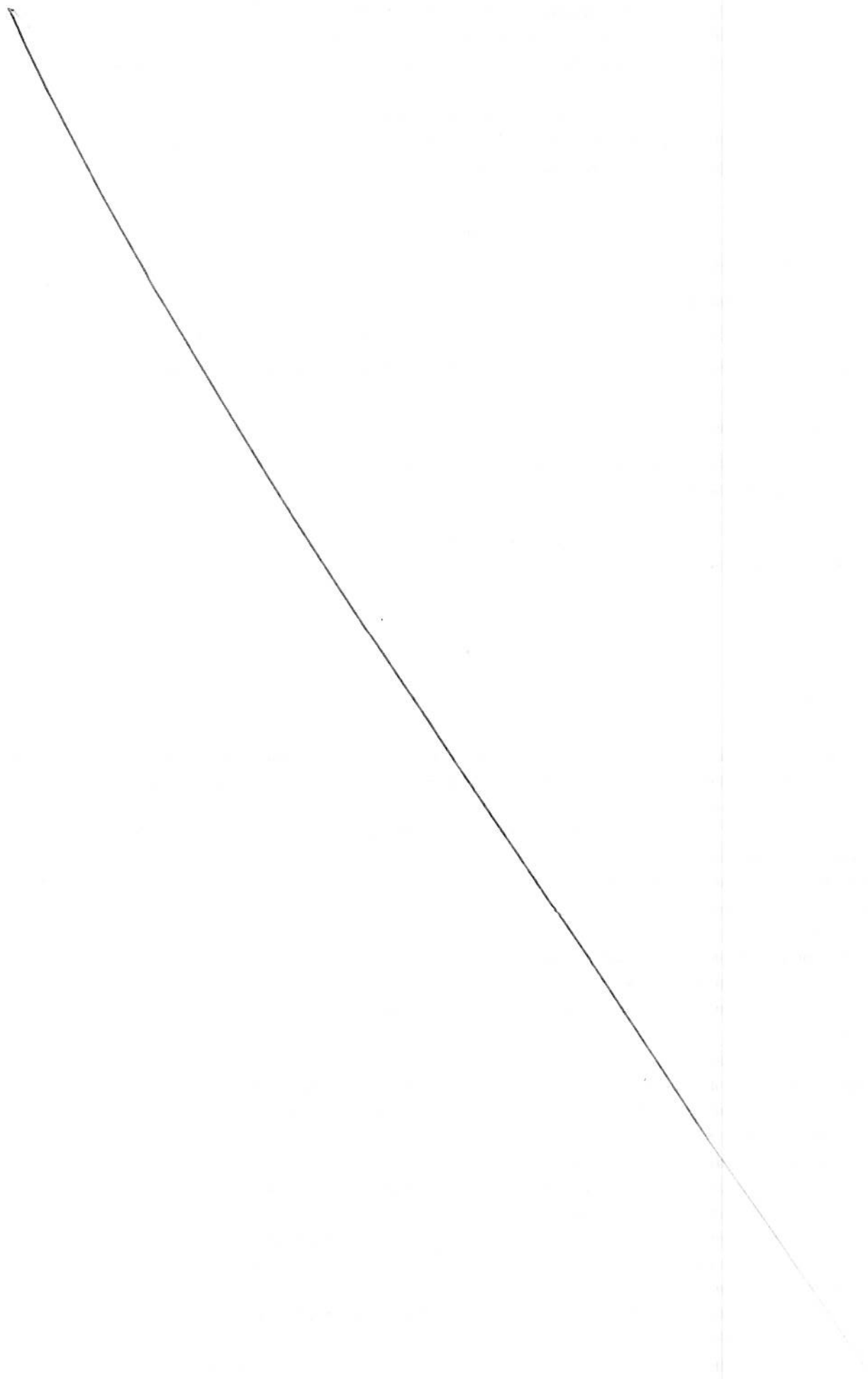
Le eventuali somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 18 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.





Handwritten marks and scribbles in the top right corner, possibly including a small 'B' and some illegible characters.

Articolo 19 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti materialmente dal Segretario-economo, approvati dal Consiglio Direttivo e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente, entro il 30 giugno.

Articolo 20 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017

Articolo 21 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Articolo 22 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Articolo 23 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 24 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Articolo 25 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Articolo 26 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 27 (Scioglimento dell'associazione)

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, secondo modalità e termini di cui al precedente articolo 10 per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il perseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'assemblea dei soci in sessione straordinaria deciderà anche in merito alla destinazione del patrimonio residuo, e si obbliga a devolvere il patrimonio residuo a fini di utilità sociale.

Articolo 28 (Disposizioni finali)

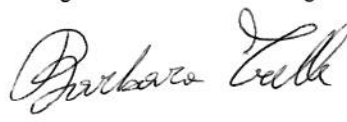
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 29 (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 30 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute e nel regolamento di attuazione e negli eventuali altri regolamenti e nel codice civile. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia.

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
SEDICI/00
€2,00
DUE/00

Entrate
01005238 00002DFC WOTR0001
00073931 02/04/2025 14:04:31
4578-00087 08CF58CDA591F7
IDENTIFICATIVO : 01240656646520

0 1 24 065664 652 0

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
SEDICI/00
€2,00
DUE/00

Entrate
01005238 00002DFC WOTR0001
00073931 02/04/2025 14:04:31
4578-00087 08CF58CDA591F7
IDENTIFICATIVO : 01240656646519

0 1 24 065664 651 9

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
SEDICI/00
€2,00
DUE/00

Entrate
01005238 00002DFC WOTR0001
00073931 02/04/2025 14:04:46
4578-00087 314089C0CD17D58
IDENTIFICATIVO : 01240656646508

0 1 24 065664 650 8

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
SEDICI/00
€2,00
DUE/00

Entrate
01005238 00002DFC WOTR0001
00073931 02/04/2025 14:04:52
4578-00087 16899ED7E4C936
IDENTIFICATIVO : 01240656646496

0 1 24 065664 649 6

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
SEDICI/00
€16,00

Entrate
00003544 00008045 W168MD01
00011985 07/04/2025 09:41:36
4578-00086 9EC6E6A857F88F54
IDENTIFICATIVO : 01210038022710

0 1 21 003802 271 0

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
SEDICI/00
€16,00

Entrate
00003544 00008045 W168MD01
00011985 07/04/2025 09:41:42
4578-00086 6962DE7C20FA106
IDENTIFICATIVO : 01210038022709

0 1 21 003802 270 9

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
SEDICI/00
€16,00

Entrate
00003544 00008045 W168MD01
00011987 07/04/2025 09:41:48
4578-00088 C8F2D95FA71668E
IDENTIFICATIVO : 01210038022697

0 1 21 003802 269 7

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
SEDICI/00
€16,00

Entrate
00003544 00008045 W168MD01
00011988 07/04/2025 09:41:55
4578-00088 EA56FE583680C0
IDENTIFICATIVO : 01210038022686

0 1 21 003802 268 6